ROMA

Protocollo RC n. 23998/2021

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 13 AGOSTO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di venerdì tredici del mese di agosto, alle ore 17,50 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1	RAGGI VIRGINIA	*Sindaca*	8	MAMMI' VERONICA	*Assessora*
2	CALABRESE PIETRO	*Vice Sindaco*	9	MELEO LINDA	*Assessora*
3	COIA ANDREA	*Assessore*	10	MONTUORI LUCA	*Assessore*
4	DE SANTIS ANTONIO	*Assessore*	11	TASCIOTTI VERONICA	*Assessora*
5	FIORINI LAURA	*Assessora*	12	VIVARELLI VALENTINA	*Assessora*
6	FRUCI LORENZA	*Assessora*	13	ZIANTONI KATIA	*Assessora*
7	LEMMETTI GIANNI	*Assessore*			

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco che assume la presidenza dell'Assemblea.

Risultano in presenza gli Assessori Coia, Lemmetti, Montuori e Vivarelli.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Fiorini, Meleo e Tasciotti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

L'Assessore Montuori esce dall'Aula.
(O M I S S I S)

Alle ore 18,27 la seduta viene sospesa.

Alle ore 19,20 alla ripresa della seduta, è presente la Sindaca che assume la presidenza dell'Assemblea.
Risultano in presenza il Vice Sindaco e gli Assessori Coia, Lemmetti e Vivarelli.
Intervengono in modalità telematica gli Assessori Fiorini, Meleo, e Tasciotti.
(O M I S S I S)

Interviene alla seduta in modalità telematica l'Assessore Montuori.
(O M I S S I S)

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessora Tasciotti.
(O M I S S I S)

Interviene alla seduta in modalità telematica l'Assessora Tasciotti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 197

Approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale - Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia ai sensi dell'articolo 15 Legge n. 241/1990 e dell'art.38 della Legge Regione

Lazio n. 11/2016, per strutture di seconda autonomia dedicate a donne in uscita da situazioni di violenza di genere e dei loro eventuali figli/e, gia' ospiti dal circuito di accoglienza residenziale di cui alla L.R. n. 4/2014 e ad esse assimilabili.

Premesso che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013 (Convenzione d'Istanbul) definendo la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani, prevede che: "*Le Parti adottano le misure legislative, o di altro tipo, necessarie a garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro*";

le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021, approvate con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, prevedono che *"Il benessere delle persone è al centro dell'azione dell'Amministrazione capitolina, un benessere declinato non soltanto in termini economici, ma di qualità della vita e delle relazioni, di accesso ai servizi, di aumento delle opportunità*" e sottolineano, altresì, che "*occorre operare contro qualunque forma di violenza" compresa la violenza maschile contro le donne"*;

Roma Capitale, in coerenza anche con gli interventi previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e dalla Legge Regionale n. 4 del 19 marzo 2014, interviene da tempo con diverse azioni per prevenire la violenza e per sostenere le donne vittime di maltrattamenti, intra ed extra familiari, e nel corso del mandato 2016-2021 ha fortemente implementato il circuito dei servizi ad esse dedicati con l'attivazione di nuove strutture previste dalla normativa nazionale e regionale, vale a dire Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case per la Semiautonomia, determinando un significativo aumento delle donne seguite;

le azioni e gli interventi promossi in tale ambito, puntano a sostenere le donne in percorsi personalizzati di fuoriuscita dalle violenze, basati sulle caratteristiche del vissuto di ciascuna e volti alla riacquisizione dell'autostima e dell'autonomia, al fine di una partecipazione attiva alla società e la ricostruzione di una nuova vita;

l'alloggio, insieme al lavoro, rappresenta un importante tassello nel progetto di autonomia delle donne che abbiano compiuto o stiano compiendo un percorso di fuoriuscita dalla violenza e l'assenza di un supporto in questa sfera, al termine del periodo di accoglienza presso le strutture dedicate, mette seriamente a rischio l'intero percorso, potendo spingere la donna a ritornare nella situazione da cui si era faticosamente allontanata, o comunque costituire un elemento di forte marginalizzazione sociale;

la difficoltà di trovare soluzioni abitative accessibili rende difficile, in molti casi, l'effettivo reinserimento nella vita sociale ed il recupero della piena autonomia delle donne nella fase di uscita dalle strutture residenziali di accoglienza, previste dalla citata L.R. n. 4/2014; ciò determina la necessità di un supporto, da parte delle istituzioni pubbliche, nella delicata fase di reinserimento nella vita sociale attiva che per la fase inziale può consistere anche in soluzioni abitative che rendano più efficace il rafforzamento dell'autonomia nella fase terminale del percorso di protezione e graduando l'emancipazione dal supporto delle istituzioni

Dato atto che:

la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*", all'art. 38, prevede che con apposita Legge Regionale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) aventi scopo di fornire servizi socio assistenziali e socio sanitari, sono trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nei limiti e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 207/2001 e successive modifiche;

in particolare, ha stabilito che nelle more dell'approvazione della Legge Regionale di cui al comma 1, i soggetti pubblici del sistema integrato possono avvalersi delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui all'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 "*Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)*" ha dato attuazione alle previsioni della L.R. n. 11/2016 nel rispetto delle indicazioni fornite dal citato D.lgs. n. 207/2001;

l'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 2/2019 prevede che "*Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare*";

il comma 3, lett. c) del medesimo articolo 1, stabilisce che i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi, di cui al Capo IV della L.R. n. 11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;

all'art. 5, comma 7, della stessa Legge Regionale, si dispone che le attività destinate all'erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona siano gestite in forma diretta dall'ASP;

con la DGR n. 899/2019 la Regione ha approvato, tra l'altro, lo Statuto dell'ASP Asilo Savoia, che all'articolo 3, comma 1, lettera a), prevede, tra le finalità principali dell'Ente, l'erogazione e organizzazione di servizi rivolti a *"(...) a donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio economico, marginalità sociale o vittime di violenza, prevedendo anche, ove necessario, interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, erogazione di contributi economici o l'attivazione di progetti percorso individualizzati di concerto con i competenti servizi sociali territoriali*";

all'art. 21 dello stesso Statuto, si definisce il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP che risulta disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile al comparto funzioni locali, nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ASP, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001;

il predetto Statuto, inoltre, all'art. 26, comma 6, recita "*Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, l'ASP può prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona*";

Considerato che:

la sfida delle Pubbliche Amministrazioni è quella di trovare il modo per soddisfare la crescente complessità dei bisogni della collettività, soprattutto in presenza di fragilità sociali come quelle sopra rappresentate e risulta fondamentale individuare modalità sinergiche tra le risorse presenti sul territorio, coniugando i principi costituzionali di efficacia, efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione nell'ambito di un sistema integrato di interventi finalizzati al benessere della persona;

l'art. 1 della L. n. 241/1990 contiene l'indicazione dei principi generali dell'attività amministrativa. In particolare, il comma 1, dispone che "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (...), nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*";

i principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa che impone alla P.A. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi;

l'art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede la possibilità che le Pubbliche Amministrazioni si accordino al fine di programmare consensualmente attività che perseguano interessi comuni facenti capo a soggetti pubblici distinti e l'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, con disposizione più specifica, prevede che Regioni, Enti Locali ed altre Amministrazioni Pubbliche possano accordarsi per l'esecuzione di opere, di interventi o programmi di interesse comune per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

in particolare, il citato articolo 15, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le PP.AA. coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del raggiungimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, riconosciuto dal quadro normativo e giurisprudenziale;

agli Accordi conclusi tra soggetti pubblici, non trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati nell'art. 5 del citato Decreto, atteso che la cooperazione tra enti è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione dei compiti e configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);

la disposizione, inserita nel Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, di cui all'art. 5, comma 6, recita "*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."

Considerato inoltre che:

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 181 del 13 settembre 2019 è stato approvato l'Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale, Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e l'IPAB Asilo Savoia, trasformato in ASP Asilo Savoia con DGR Lazio n. 899/2019, per lo svolgimento di attività di interesse comune relative al sostegno abitativo comunitario in regime di autonomia a donne vittime di violenza e ai loro eventuali figli/e, in uscita dal circuito delle strutture di accoglienza residenziale di cui alla L.R. n. 4/2014 per la durata di due anni;

in esecuzione della DGC n. 181 del 13 settembre 2019 è stato sottoscritto tra le parti l'Accordo di Collaborazione in data 22 ottobre 2019 per la durata di due anni dalla data della sottoscrizione;

con Determina Dirigenziale n. GE 155 del 08 novembre 2019 è stato approvato il progetto a carattere sperimentale per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo di cui sopra;

con Determinazione Dirigenziale n. GE 29 del 19 febbraio 2020 il progetto è stato integrato e modificato, con le succitate determinazioni dirigenziali sono stati impegnati i fondi necessari allo svolgimento delle attività;

con gli atti sopra citati le parti si sono impegnate rispettivamente ASP Asilo Savoia a mettere a disposizione 4 unità immobiliari, per 14 posti letto, situate nell'VIII Municipio dedicate all'ospitalità delle donne ed eventuali figli minori e Roma Capitale ad assicurare i fondi necessari per l'allestimento delle stesse, nonché per coprire il canone di locazione per un'ulteriore unità immobiliare, per 4 posti letto, situata nel VII Municipio;

con Determinazione Dirigenziale n. GE 240 del 9 novembre 2020 Roma Capitale ha affidato all'ASP Asilo Savoia il servizio di "Sostegno abitativo comunitario in regime di autonomia in favore delle donne vittime di violenza , cd cohousing, con particolare riferimento alle attività di facilitazione della convivenza e accompagnamento verso il recupero della piena autonomia previste dal progetto sperimentale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. GE 155 del 08 novembre 2019, integrata e modificata con Determinazione Dirigenziale n. GE 29 del 19 febbraio 2020, attraverso la messa a disposizione di figure professionali dedicate, un'assistente sociale e una psicologa;

valutato che:

il progetto di carattere sperimentale di sostegno abitativo comunitario in regime di autonomia in favore delle donne vittime di violenza ed eventuali figli/e ha consentito di garantire, dal 25 febbraio 2020 ad oggi, ospitalità e sostegno verso l'autonomia a 10 donne in uscita da situazione di violenza di genere e 4 minori provenienti da una struttura di accoglienza assimilabile a quelle previste dalla L.R. Lazio n. 4/2014;

i percorsi di recupero della piena autonomia delle ospiti sono stati fortemente condizionati dalla emergenza sanitaria da Covid 19, manifestatasi a neanche due settimane dall'ingresso dei primi nuclei, con le conseguenti forti difficoltà in particolare a proseguire le attività lavorative per le ospiti impegnate nei settori dell'assistenza domiciliare e del turismo, nonché a individuare opportunità occupazionali per coloro che non erano già impegnate lavorativamente;

nonostante le difficoltà causate dalla emergenza sanitaria, particolarmente forti nel periodo di massime restrizioni alla libertà di movimento imposte dal Governo nazionale quali misure necessarie al contenimento del contagio e comunque persistenti nelle fasi di ripresa delle attività, sono stati avviati percorsi di recupero della piena autonomia grazie al lavoro dell'équipe professionale impegnata da ASP Asilo Savoia e la necessaria collaborazione con i servizi sociali territoriali dei Municipi di riferimento, tanto che nel periodo in oggetto

c'è stata la fuoriuscita di un'ospite verso una sistemazione alloggiativa a tempo indeterminato;

la formula della seconda autonomia si caratterizza per i crescenti livelli di responsabilizzazione delle donne ospiti e pertanto appare efficace ai fini del recupero della piena indipendenza di vita;

l'ASP Asilo Savoia è un ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotato di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica, in grado di operare sull'intero territorio della Regione Lazio. L'ASP Asilo Savoia informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, è sottoposta alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali. È inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla Legge Regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori;

l'ASP Asilo Savoia si caratterizza per la elevata competenza professionale e la esperienza maturata nello specifico settore;

si ritiene, pertanto, opportuno, stipulare un Accordo di Collaborazione - ai sensi dell'art 15 della L. 241/1990 - con l'ASP Asilo Savoia, legittimato dai comuni obiettivi perseguiti da parte dei due soggetti che concorrono alla sostenibilità del sistema di coesione sociale e di benessere della collettività, nell'ambito del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

a tal fine l'Amministrazione ha condiviso con ASP Asilo Savoia un aggiornamento del precedente accordo sperimentale sottoscritto, che capitalizzi sia l'investimento fianziario intervenuto sia l'esperienza acquisita, prevedendo la prosecuzione delle attività negli immobili già dedicati;

A tal riguardo si è condivisa una formulazione del progetto che prevede a carico dell'ASP la messa a disposizione degli appartamenti (spese di locazione degli immobili dedicati) e a carico di Roma Capitale, le attività di tutoraggio e di *follow up* verso la completa emancipazione che dovrà curare la stessa ASP e, a tale scopo, è stato richiesto ad Asilo Savoia il piano finanziario dell'attività da svolgersi – protocollo n. GE5819/2021;

l'ASP Asilo Savoia con nota acquisita al protocollo n. GE5832/2021 ha trasmesso la proposta corredata del relativo piano finanziario dei costi stimati e della valorizzazione economica massima - ritenuto congruo dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità - che prevede per il periodo 23/10/2021 – 31/12/2023, la messa a disposizione e l'organizzazione di 5 strutture per il sostegno abitativo comunitario in regime di seconda autonomia, per donne in uscita da situazioni di violenza di genere ed eventuali figli/e, per un totale di 18 posti letto, con particolare riferimento al servizio di facilitazione della convivenza e alla strutturazione e implementazione di piani personalizzati di accompagnamento verso il recupero della piena autonomia per ciascuna ospite;

a fronte delle attività svolte dall'ASP Asilo Savoia è previsto il riconoscimento da parte di Roma Capitale del rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e rendicontate, per un importo totale massimo di € 10.926,92 nel periodo di gestione delle attività ricadenti nel periodo residuale del 2021, un massimo Euro 39.966,56 per il 2022 ed un massimo di euro 39.966,56 per il 2023;

nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione si prevede, altresì, sotto il profilo gestionale ed operativo delle attività, l'adozione di un disciplinare operativo per la regolazione di

dettaglio dei rapporti afferenti l'erogazione delle prestazioni relative alle attività previste dall'Accordo stesso;

si ritiene, dunque, di sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina lo schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, tra l'ASP Asilo Savoia e Roma Capitale, Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto:

la Legge n. 328/2000;

la Legge n. 241/1990;

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 165/2001;

il D. Lgs. n. 50/2016;

la Legge Regionale n. 4/2014;

la Legge Regionale n. 11/2016;

la Legge Regionale n. 2/2019;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con DAC n. 8/2013;

la DGR n. 899/2019;

la DGC n. 181/2019;

Atteso che:

in data 30 luglio 2021 il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto";

Il Direttore F.to: A. Caprioli

in data 30 luglio 2021 il Direttore del Dipartimento Partecipazione. Comunicazione e Pari Opportunità ha attestato – ai sensi dell'art. 30, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: A. Caprioli

Preso atto che il Ragioniere Generale in data 13 agosto 2021 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto."

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci

Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art.49, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, tra Roma Capitale – Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si definiscono i rapporti collaborativi tra i due Enti sottoscrittori, per il perseguimento di interessi comuni e, in particolare, la messa a disposizione e l'organizzazione di n. 5 strutture per il sostegno abitativo comunitario in regime di seconda autonomia per donne in uscita da situazioni di violenza di genere ed eventuali figli/e, riconoscendo a favore dell'ASP Asilo Savoia il ristoro per le sole spese effettivamente sostenute e rendicontate, meglio specificate nel piano finanziario dei costi allegato allo schema di Accordo;

di approvare il progetto per il periodo 23/10/2021 – 31/12/2023, denominato "Progetto per strutture di seconda autonomia dedicate a donne in uscita da situazioni di violenza di genere e dei loro eventuali figli minori e già ospiti del circuito di accoglienza residenziale di cui alla L.R. Lazio 4/2014 e ad esse assimilabili" di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Partecipazione c Comunicazione e Pari Opportunità Di Roma Capitale alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione.

Di demandare al Direttore del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità l'incarico di adottare il Disciplinare Operativo e ogni utile atto per la realizzazione e il monitoraggio delle attività previste dall'Accordo.
Di dare atto che le spese relative al servizio sono già state programmate e inserite nel Bilancio pluriennale di Roma Capitale 2021 – 2023 CdR 0PO, nei competenti capitoli e articoli - 1400324/464 - per un importo massimo così suddiviso: € 10.926,92 anno 2021, € 39.966,56 anno 2022, € 39.966,56 anno 2023.

ROMA

12/8/2021 ALLEGATO A

Schema di Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale – Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 38 della Legge Regione Lazio n. 11/2016, per strutture di seconda autonomia dedicate a donne in uscita da situazioni di violenza di genere e dei loro eventuali figli/e, già ospiti dal circuito di accoglienza residenziale di cui alla L.R. n. 4/2014 e ad esse assimilabili.

L'anno 2021 il giorno .....in Roma con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

- Roma Capitale, Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità di seguito denominato DPCPO con sede in Roma Circonvallazione Ostiense 191 – CF 02438750586 - rappresentato dal Direttore Dott.ssa Antonella Caprioli, nata a..... domiciliata per la carica presso la suddetta sede, la quale interviene e stipula in virtù dei poteri conferitele con Delibera di Giunta Capitolina n. del

- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia di seguito denominata ASP Asilo Savoia, con sede legale in Roma Piazza Santa Chiara n. 14 - Codice Fiscale 80023010582 – costituita con D.G.R. n. 899/2019 rappresentato dal .....nato a .....nella sua qualità di ..... detta ASP, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Santa Chiara, 14. che interviene e stipula, quale rappresentante legale in vitù dei poteri conferitigli dalla Statuto

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità che le Amministrazioni Pubbliche concludano tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- il citato articolo 15, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del raggiungimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico;
- agli Accordi conclusi tra soggetti pubblici, non trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati nell'art. 5 del citato Decreto, atteso che la cooperazione tra enti è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione dei compiti e configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
-
- l'art.10 della Legge n. 328/00 prevede l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella rete locale dei servizi e delle prestazioni, con l'obiettivo di valorizzare tutti gli attori sociali del nuovo sistema integrato;
- l'art. 38 della Legge Regione Lazio n. 11 del 2016, prevede la possibilità che "*i soggetti pubblici del sistema integrato possono avvalersi delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli Accordi di Collaborazione" al fine di garantire "i servizi e gli interventi programmati nei piani sociali di zona, nonché per l'istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi";*
- la Regione Lazio, con Legge 22 febbraio 2019, n. 2 *"Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)"* ha dato attuazione alle previsioni della L. R. Lazio n. 11/2016 in merito a tali organismi, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dlgs n. 207/20 provvedendo al riordino delle IPAB aventi sede legale sul territorio regionale, prevedendo la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;

ROMA

ALLEGATO A

- l'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 2/2019 prevede che "*Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare*";
- il comma 3, lett. c) del medesimo articolo 1, stabilisce che i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi, di cui al Capo IV della L.R. n. 11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;
- all'art. 5, comma 7, della stessa Legge Regionale, si dispone che le attività destinate all'erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona siano gestite in forma diretta dall'ASP;
- con la DGR n. 899/2019 la Regione ha approvato, tra l'altro, lo Statuto dell'ASP Asilo Savoia, che all'articolo 3, comma 1, lettera a), prevede, tra le finalità principali dell'Ente, l'erogazione e organizzazione di servizi rivolti a "*(...) a donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio economico, marginalità sociale o vittime di violenza, prevedendo anche, ove necessario, interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, erogazione di contributi economici o l'attivazione di progetti percorso individualizzati di concerto con i competenti servizi sociali territoriali*";
- il predetto Statuto, inoltre, all'art. 26, comma 6, recita "*Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, l'ASP può prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona*";
- il DPCPO ha tra i suoi compiti la lotta alla violenza di genere in ogni sua forma e il sostegno alle donne vittime di violenza ed eventuali figli/e, attraverso l'attivazione e l'implementazione dei servizi e strutture previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia (Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case per la Semiautonomia) che sostengono le donne in percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, nonché lo sviluppo di progetti per la tutela dei diritti delle donne;
- la sfida delle Pubbliche Amministrazioni è quella di trovare il modo per soddisfare la crescente complessità dei bisogni della collettività, soprattutto in presenza di fragilità sociali e risulta fondamentale individuare modalità sinergiche tra le risorse presenti sul territorio, coniugando i principi costituzionali di efficacia, efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione ad un sistema integrato di interventi finalizzati al benessere della persona;
- l'ASP Asilo Savoia è un ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotato di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica, in grado di operare sull'intero territorio della Regione Lazio. L'ASP Asilo Savoia informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, è sottoposta alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali. È inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla Legge Regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori;
- la visione comune dell'Amministrazione Capitolina e dell'ASP Asilo Savoia è centrata sul sostegno, anche con modalità innovative, a politiche di promozione del benessere della persona;
- in quest'ottica di collaborazione e sinergia operativa, di particolare rilevanza appare la realizzazione, da parte dei due Enti, di progetti in diversi settori sociali, quali i servizi alloggiativi che sostengono le donne in percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza;
- l'ASP Asilo Savoia con nota prot. n. ...../2021, ha comunicato al DPCPO la propria disponibilità a sottoscrivere con Roma Capitale l'Accordo di Collaborazione per la realizzazione delle attività afferenti al sostegno abitativo comunitario temporaneo in regime di autonomia a donne vittime di violenza e dei loro

ROMA

ALLEGATO A

figli/e, in uscita dal circuito di accoglienza residenziale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 38 della Legge Regione Lazio n. 11/2016.
Con Deliberazione di Giunta Capitolina n. del è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale – Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 38 della Legge Regione Lazio n. 11/2016, per il sostegno abitativo comunitario temporaneo in regime di autonomia a donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli/e, in uscita dal circuito di accoglienza residenziale di cui alla L.R. n. 4/2014.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse
Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante dello stesso ed è su queste basi che Roma Capitale, e l'ASP Asilo Savoia si pongono l'obiettivo di attivare interventi e azioni a tutela delle persone fragili, al fine di promuovere un'azione di promozione di benessere collettivo, in un'ottica di interesse comune per un welfare comunitario.
L'art.15 della Legge n. 241/1990 consente agli Enti Pubblici di concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione rispetto agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'art. 5 del citato Decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Art. 2 – Oggetto e finalità e contenuti
Il presente Accordo di collaborazione (di seguito "Accordo") ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra i due Enti sottoscrittori per la realizzazione degli interventi connessi al progetto di seconda autonomia dedicato a donne in uscita da situazioni di violenza di genere e dei loro figli/e, già ospiti delle strutture residenziali di cui alla L.R. n. 4/2014 e ad esse assimilabili.

Le parti attraverso il presente accordo intendono perseguire le seguenti finalità d'interesse pubblico (obiettivi strategici comuni):

- rafforzamento e raggiungimento della piena autonomia, con riferimento alla sfera abitativa e lavorativa, da parte delle donne in uscita da situazioni di violenza di genere attraverso percorsi di *empowerment* basati sulle capacità e caratteristiche di ciascuna;

- potenziamento di un servizio innovativo di supporto alle donne vittime di violenza di genere che integri quanto già previsto dalla normativa nazionale e regionale;
- realizzazione, nel rispetto del piano sociale regionale, di forme di convivenza comunitaria in autonomia – seconda autonomia - mediante l'applicazione di sinergie istituzionali conformi alle previsioni di cui alla L.R. n. 11/2016 e alla L.R. n. 2/2019, la cui modellizzazione possa essere sostenibile e replicata in misura adeguata all'utenza;

Il presente Accordo impegna i diversi soggetti firmatari ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche proprie, al fine di garantire un effettivo perseguimento delle politiche di settore in ambito socio assistenziale e di promozione del benessere.

ROMA

ALLEGATO A

Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, collaborare al fine di perfezionare le modalità di accoglienza con un tempo di permanenza per ciascuna ospite fino a un massimo di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 6 in casi debitamente motivati, presso le strutture di seconda autonomia offerte, a favore delle donne in uscita da situazioni in violenza di genere, e dei loro eventuali figli/e, già ospiti del circuito delle strutture di accoglienza residenziale di cui alla L.R. n. 4/2014 e ad esse assimilabili.

Art. 3 - Obblighi delle parti

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze istituzionali si impegnano ad individuare e definire congiuntamente, tutte le azioni e modalità che si renderanno necessarie per l'esecuzione degli interventi in coerenza con il progetto per raggiungere gli obiettivi comuni sulla base di una collaborazione coordinata ed efficace.

Ciascuna Parte si impegna:

- a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo;
- ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni.

Nella realizzazione delle attività oggetto del presente accordo Roma Capitale, si impegna a:

- ✓ provvedere alla messa a disposizione dei fondi necessari per le attività di tutoraggio e *follow up* delle donne accolte nel progetto di seconda autonomia dedicato a donne in uscita da situazioni di violenza di genere e dei loro figli/e, già ospiti delle strutture residenziali di cui alla L.R. n. 4/2014 e ad esse assimilabili;
- ✓ individuare un responsabile del progetto che collaborerà con l'ASP per il monitoraggio del Progetto e la valutazione del percorso delle donne assistite
- ✓ collaborare con l'ASP alla stesura del Disciplinare operativo relativo a:
    a. programmazione complessiva degli interventi;
    b. modalità di accesso al progetto, in raccordo con i Servizi Sociali Territoriali,
    c. regolamento interno delle strutture (già Patto di responsabilità)
    d. nuove modalità più efficaci per l'eventuale compartecipazione economica da parte delle donne beneficiarie, al pagamento delle utenze e degli oneri accessori per avviare le ospiti ad un'effettiva piena autonomia;
    e. modalità di erogazione e rendicontazione delle somme su base trimestrale;
    f. ogni altro aspetto della gestione operativa si rendesse necessario ulteriormente precisare.

12/8/2021

Nella realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, l'ASP, si impegna a:

- mettere a disposizione i seguenti immobili residenziali 4 appartamenti situati in via Bossi 11 interni n.ri. 6, 12, 14 e 16.
- 1 appartamento situato in via Flavio Stilicone n. 174 Sc A int. 1

- provvedere alla manutenzione di detti locali, al pagamento delle utenze e degli oneri condominiali.
- collaborare al perfezionamento dei percorsi avviati che prevedano la piena responsabilizzazione delle donne ospiti alla compartecipazione economica al pagamento delle utenze e degli oneri accessori
- individuare un responsabile del progetto che collaborerà con il DPCPO per il monitoraggio e la valutazione del percorso delle donne assistite e l'elenco nominativo del personale operante.
- gestire l'attività di tutoraggio e *follow up* per le donne accolte nelle strutture messe a disposizione come specificato nel successivo art. 4.
- collaborare con Roma Capitale alla stesura del Disciplinare operativo relativo a:
    a. programmazione complessiva degli interventi;
    b. modalità di accesso al progetto, in raccordo con i Servizi Sociali Territoriali,
    c. regolamento interno delle strutture (già Patto di responsabilità)
    d. nuove modalità più efficaci per l'eventuale compartecipazione economica da parte delle donne beneficiarie, al pagamento delle utenze e degli oneri accessori per avviare le ospiti ad un'effettiva piena autonomia;

12/8/2021

ROMA

ALLEGATO A

e. modalità di erogazione e rendicontazione delle somme su base trimestrale;
f. ogni altro aspetto della gestione operativa si rendesse necessario ulteriormente precisare.

Art. 4 Modalità di esecuzione delle attività

4.1 Servizi e prestazioni

Il servizio svolto nelle strutture di seconda autonomia si compone di due principali ambiti di azioni:

1. **tutoraggio:** elaborazione di piani personalizzati volti alla piena autonomia delle ospiti in ambito abitativo e lavorativo, nonché azione di facilitazione della convivenza con particolare attenzione agli aspetti della vita quotidiana e la serena coabitazione tra le donne e i/le figli/e
2. **monitoraggio** sull'andamento del percorso delle donne ospiti.

Nell'ambito del **tutoraggio** gli interventi dovranno essere finalizzati a:

a. affiancare le ospiti nell'organizzazione della convivenza e nei processi di autogestione, con riferimento in particolare alla suddivisione dei compiti e della condivisione delle spese, favorendo la loro autonomia, il reciproco rispetto e il riconoscimento delle esigenze dell'altra, svolgendo una prioritaria funzione di accompagnamento come "mediatori della convivenza" attraverso incontri periodici che potranno essere organizzati secondo le esigenze presenti in ciascun appartamento;
b. intervenire laddove ritenuto necessario al fine di armonizzare le relazioni all'interno dell'appartamento;
c. lavorare in rete con i CAV, le strutture invianti e i Servizi sociali municipali per la migliore definizione e riuscita del progetto di autonomia di ciascuna donna;
d. affiancare le ospiti madri nell'organizzazione e nella gestione dei tempi relativi alla vita dei/delle figli/figlie.
e. *Follow up* finalizzato al miglioramento della condizione economica di ciascuna ospite con particolare attenzione all'ottenimento di presidi economici, ove ricorrano le condizioni, ovvero migliorare la condizioni lavorative nonché favorire la ricerca/ottenimento di soluzioni abitative in previsione della conclusione del percorso di ciascuna donna.
f. collaborare al perfezionamento dei percorsi avviati che prevedano la piena responsabilizzazione delle donne ospiti e la compartecipazione economica al pagamento delle utenze e degli oneri accessori;

Nell'ambito del **monitoraggio** gli interventi dovranno essere finalizzati a:

a. monitorare il rispetto da parte delle donne ospiti del Regolamento sottoscritto al momento dell'ingresso nell'appartamento, con particolare riferimento al pagamento delle quote di compartecipazione stabilite per le spese relative alle utenze e agli oneri accessori (es. elettricità/gas/condominio-acqua);
b. monitorare l'attività di *follow up* con riferimento a ciascuna ospite in relazione all'autonomia economica e alle attività finalizzate alla futura soluzione alloggiativa in autonomia;
c. curare i rapporti con il Responsabile del progetto, referente dell'Amministrazione nominato dal DPCPO; segnalare eventuali criticità allo stesso Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e inviare ad esso, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento della convivenza e sulle attività svolte nell'ambito del tutoraggio.

4.2 Personale impiegato

L'attività di cui sopra dovrà essere svolta da una équipe composta da due figure professionali:

- una operatrice (profilo professionale: assistente sociale/educatrice professionale) che assicuri la presenza presso gli appartamenti per 18 ore settimanali, in modo flessibile in base alle esigenze e necessità che di volta in volta si presenteranno;
- una coordinatrice (profilo professionale: assistente sociale/educatrice professionale/psicologa) con compiti anche di raccordo con i Servizi Sociali e il Dipartimento, nonché la rete territoriale, utile al percorso di autonomia di ciascuna donna.

ROMA

ALLEGATO A

Il personale dovrà avere una specifica formazione antiviolenza e/o esperienza nell'assistenza alle donne vittime di violenza di genere.

L'attività dovrà essere svolta per complessive 30 ore settimanali, 22 svolte dall'operatrice e 8 dalla coordinatrice
Il monte ore mensile potrà essere rimodulato in funzione delle effettive esigenze in caso di particolari criticità riscontrate nell'espletamento delle attività purché tale rimodulazione non comporti il superamento dell'importo massimo per anno o frazione di anno impegnato per ogni singola annualità (In ogni caso per ogni annualità potrà essere liquidato un importo omnicomprensivo massimo pari alla somma impegnata come specificato all'art.7).

Nel periodo di avvio del progetto (fine ottobre novembre e dicembre 2021), in ragione dell'avvio delle attività e dell'avvicendamento delle ospiti, le ore previste settimanalmente per l'operatrice e per la coordinatrice dovranno essere pari rispettivamente a 25 e 9 ore settimanali.

L'équipe professionale potrà avvalersi, ove necessario, di consulenti quali ad esempio orientatrici al lavoro e mediatrici culturali, individuate dall'ASP.

Art. 5 - Modalità attuative

1. L'ASP in relazione a quanto previsto negli articoli 2, 3 e 4 si obbliga a svolgere direttamente le attività istituzionali di servizio, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, contenute nel presente Accordo, nonché delle indicazioni impartite da Roma Capitale. A tal fine la Direzione DPCPO con apposita determinazione dirigenziale approva un disciplinare operativo nel quale è definita la programmazione complessiva degli interventi e si dispone l'impiego dei fondi necessari
2. Il ricorso a soggetti terzi è consentito, nel rispetto della normativa, e dell'autonomia gestionale solo con riferimento a prestazioni di carattere meramente accessorio.
3. L'ASP ha la piena responsabilità del servizio e delle attività connesse oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente.
4. ASP assicura la continuità delle attività e dei servizi realizzati. Roma Capitale si riserva la facoltà di esprimere, nel corso del periodo di validità dell'accordo, orientamenti operativi in merito alle prestazioni rese.
5. In caso di interruzione o sospensione delle attività e dei servizi, per cause indipendenti dalle volontà delle Parti, l'ASP deve apprestare tutte le più opportune misure per affrontare e rimuovere le situazioni di emergenza, informare opportunamente le utenti, e comunque tempestivamente anche per iscritto, il DPCPO sulla dinamica dell'evento.
6. In caso di sospensione e/o interruzione di interventi e servizi, determinate per volontà del DPCPO per esigenze di pubblico interesse, il DPCPO si impegna a darne congruo preavviso per iscritto all'ASP per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
7. L'ASP si impegna altresì ad esonerare Roma Capitale da responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo comprese quelle dettagliate nel disciplinare operativo per evenienza o accadimento dovesse derivare agli operatori, agli ospiti e a terzi dallo svolgimento delle summenzionate attività.
8. L'ASP si obbliga al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, tracciabilità dei flussi finanziari, e per ogni ulteriore disposizione della normativa vigente in ordine allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 6 Controlli

a) Il DPCPO si riserva in ogni momento di effettuare controlli quali/quantitativi in ordine alle attività e ai servizi erogati anche tramite richieste di relazioni, dati e verifiche sulle attività e possono consistere, a titolo esemplificativo, in verifiche ispettive periodiche a campione in analisi documentate e report sulla gestione delle attività e servizi resi oltre che in verifiche sulla gestione di eventuali segnalazioni.
b) Al Responsabile del progetto, successivamente individuato dal DPCPO spetta la verifica e il controllo delle prestazioni rese sulla base di quanto previsto nel presente Accordo e nel successivo disciplinare, condivisi con l'ASP, in collaborazione per il piano operativo, con il Responsabile per le attività dell'Accordo per conto dell'ASP

ROMA

ALLEGATO A

Art. 6 bis - Disposizioni finanziarie

Per la realizzazione degli interventi individuati nell'Accordo di Collaborazione è previsto il rimborso delle spese compartecipate effettivamente sostenute e rendicontate fino all'importo massimo di seguito indicato a titolo di ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, così come statuito dal Consiglio di Stato Sez. II parere n. 1178 del 22/04/2015

1. Sulla base del piano finanziario dei costi di cui alla nota dell'ASP acquisita al protocollo del DPCPO con il numero GE 5832/21 nella quale risultano indicati i costi stimati e la valorizzazione economica massima per la realizzazione del progetto, il DPCPO si impegna a versare all'ASP il rimborso massimo di: euro 10.926,92 per l'annualità 2021, euro 39.966,56 per l'annualità 2022, ed euro 39.966,56, per l'annualità 2023 per la copertura delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, 3 e delle attività di cui all'articolo 4 del presente Accordo.
2. La valorizzazione economica definita nel presente articolo è da intendersi omnicomprensiva di tutte le prestazioni effettuate e comporta il ristoro dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati per la realizzazione delle attività previste.
3. Detti importi non sono soggetti ad IVA e sono da intendersi come valori massimi dell'impegno finanziario da parte del DPCPO, esclusivamente sulla base di quanto effettivamente speso e rendicontato dall'ASP.
4. L'ASP si impegna a trasmettere al DPCPO, entro il termine indicato nel disciplinare operativo, un rendiconto e una relazione trimestrale sulle attività svolte e sulle prestazioni rese.
5. Il DPCPO si impegna a versare trimestralmente all'ASP il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
6. In relazione all'esito positivo di un percorso di autonomia di ciascuna ospite, l'ASP di concerto con Roma Capitale può valutare la compartecipazione di ciascuna di esse alle spese di condominio e utenze relative all'appartamento occupato, sulla base della quantificazione di una quota mensile, che tenga conto della capacità reddituale dell'ospite e non superi il limite rappresentato dall'importo complessivo delle suddette spese, calcolate per ogni appartamento e diviso per il numero delle ospiti, ponderato anche il carico familiare.
7. L'ASP si impegna a destinare gli introiti esclusivamente per il pagamento delle utenze e delle quote di condominio degli appartamenti messi a disposizione.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo decorrerà dal 23 ottobre 2021 o dalla di sottoscrizione se successiva, al 31 dicembre 2023.

E' consentito il recesso unilaterale anticipato di una delle parti con preavviso, mediante comunicazione da trasmettere via PEC, di almeno un anno rispetto alla scadenza del presente Accordo, fermo restando l'obbligo degli impegni già assunti in specifici atti di esecuzione dell'Accordo stesso.

Le parti possono addivenire, in ogni tempo, in modo consensuale qualora venga valutata l'impossibilità di proseguire in maniera proficua le attività in esso previste alla risoluzione anticipata del presente Accordo

E' comunque, escluso il recesso e il rinnovo tacito dell'Accordo.

Al termine del periodo di validità dell'Accordo, lo stesso può essere confermato con apposita deliberazione dei competenti organi esecutivi delle Parti, previa verifica della disponibilità economica finalizzata all'attività dell'Accordo sul bilancio capitolino.

Art. 7bis - Riservatezza

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie, fatti, circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante il periodo dell'Accordo e in ragione di questo.

Art. 8 - Responsabilità

Le parti rimangono ciascuna responsabile dell'impiego del proprio personale e della propria strumentazione per l'attività disciplinata con il presente Accordo e per i relativi danni cagionati o patiti nello svolgimento della stessa.

ROMA

ALLEGATO A

Art. 9 - Trattamento dei dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo.

Art. 10 Responsabile esterno

Considerato che le attività oggetto del presente Accordo o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Visto, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento nella "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]" e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento nella "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

Visto l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

Roma Capitale in persona del Direttore del DPCPO come indicato nel presente Accordo in qualità di designato dal Titolare con atto di delega (.....), **designa** la ASP Asilo Savoia, in persona del _____(*ruolo*) Dott_____, come indicato nel presente Accordo, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività che col presente atto si disciplinano.

La presente designazione sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo specificare nel disciplinare operativo.

In particolare, l'oggetto e la durata del trattamento dei dati personali sono definiti nell'Accordo e così individuati:

Oggetto: attività dettagliate all'art. 4 del presente Accordo comportanti la raccolta dati delle ospiti

Durata: dal 23/10/2021 al 31/10/2021

12/8/2021

Con riferimento alla natura e alla finalità del Trattamento dei Dati Personali nonché alla tipologia dei Dati Personali trattati e alle categorie di interessati si specifica quanto segue:

Nome trattamento	Gestione delle strutture antiviolenza
Finalità	• Gestione dell'attività di sostegno e tutoraggio alle donne vittime di violenza e ai loro figli; • Gestione dell'inserimento delle donne vittime di violenza e dei loro figli nelle strutture di seconda autonomia
Natura dei dati	• Comuni identificativi • Particolari

ROMA

ALLEGATO A

	• Personali relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 reg. UE 679/2016)
Categoria dei soggetti interessati	• Cittadine residenti e non residenti ed eventuali figli

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenza come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;

ROMA

ALLEGATO A

h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
   a. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
   b. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
   c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
   d. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

   Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati. I fascicoli personali delle assistite in formato cartaceo e/o digitale, le banche dati e ogni altra documentazione/base dati afferente il servizio, appartengono al patrimonio documentale di Roma Capitale e come tali devono essere gestiti seguendo le procedure e regole di gestione documentale di Roma Capitale. Devono essere conservati osservando cura e diligenza ed evitando l'accesso non autorizzato al personale non incaricato del trattamento. Alla cessazione del rapporto contrattuale in essere i dati e i documenti prodotti e acquisiti, in formato cartaceo e/o digitale, durante l'erogazione del servizio dovranno essere restituiti al titolare del trattamento.
k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente Accordo, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Il presente incarico rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del presente Accordo.

ROMA

ALLEGATO A

Art. 10 bis – Controversie
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi divergenza che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo e, solo successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, sarà competente, ai fini della risoluzione delle controversie, esclusivamente il foro di Roma.

Art. 11 - Informazione e Comunicazione
I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, campagne informative sulle iniziative adottate utilizzando gli strumenti necessari alla diffusione alla cittadinanza.
Tutti i dati raccolti non potranno essere divulgati, senza consenso delle parti e nelle modalità che consensualmente ritengono di adottare.
Le parti comunicano i rispettivi indirizzi e pec istituzionali per ogni forma di comunicazione.

Art. 12 – Spese contrattuali
Il presente Accordo non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1, della tabella allegata al DPR n. 131/1996 e s.m.i...
L'accordo viene eventualmente registrato in caso d'uso con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 13 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'art. 15 della Legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento di cui all'art. 11 della Legge Regione Lazio n. 11/2016, nonché alle norme del Codice Civile in quanto compatibili alla legislazione vigente e a quanto richiamato nelle premesse.
Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi non possono essere ceduti a terzi.
È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente Accordo, formato e stipulato in modalità elettronica è formato da n. .....pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del citato decreto legislativo.

Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità
Il Direttore
Antonella Caprioli

ASP Asilo Savoia
Il .....
.....

ROMA

Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità

ALLEGATO B

PROGETTO

PER STRUTTURE DI SECONDA AUTONOMIA DEDICATE A DONNE IN USCITA DA SITUAZIONI DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO EVENTUALI FIGLI/E, GIA' OSPITI DEL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI CUI ALLA L.R. N. 4/2014 E AD ESSE ASSIMILABILI.

Definizione contenuti Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale -Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e ASP Asilo Savoia

SEZIONE A- CARATTERISTICHE GENERALI

a.1) Titolo

Servizio di strutture di seconda autonomia dedicate a donne in uscita da situazioni di violenza di genere e dei loro eventuali figli/e già ospiti del circuito di accoglienza residenziale di cui alla L.R. n.4/2014 e ad esse assimilabili.

a.2) Durata Accordo di Collaborazione

L'Accordo decorre al 23/10/2021 fino al 31 dicembre 2023

a.3) Analisi dello Scenario

La violenza maschile contro le donne è radicata e diffusa in ogni parte del mondo, è trasversale a età, nazionalità, condizioni sociali, culturali ed economiche. La città di Roma non fa eccezione e Roma Capitale è impegnata a contrastare il fenomeno, offrendo sostegno e protezione alle donne che ne sono vittima in ogni sua forma (psicologica, economica, fisica, sessuale, domestica, stalking) attraverso i servizi e le strutture individuate dalla normativa nazionale e regionale e che ricadono sotto la competenza del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità: 9 Centri Antiviolenza (CAV) di cui 2 presso Case Rifugio, 3 Case Rifugio e 4 Casa per la Semiautonomia.

La permanenza massima dentro le strutture residenziali di cui sopra è 18 mesi salvo proroghe. Tale periodo non è sempre sufficiente all'acquisizione della piena autonomia, con particolare riferimento alle due principali emergenze che riguardano in generale il mondo femminile: il lavoro e la casa.

L'assenza di un supporto in queste sfere, al termine del periodo di accoglienza presso le strutture residenziali o nel corso del percorso attivato presso un CAV, può seriamente compromettere la fuoriuscita dalla violenza, potendo spingere la donna a ritornare nella situazione (ad esempio rientrando nella casa dove viveva con l'uomo maltrattante) da cui si è faticosamente allontanata. D'altro canto, una permanenza troppo estesa presso una struttura residenziale contemplata dalla L.R. n. 4/2014, dove alla donna viene garantito gratuitamente vitto e alloggio, non sempre appare idonea a favorire lo sviluppo di un percorso di responsabilizzazione, potendo prefigurare piuttosto un sostegno di tipo meramente assistenzialistico, che anziché promuoverne l'effettiva autonomia economica nell'ambito di idonee progettualità di reinserimento sociale e lavorativo, rischia di perpetuarne la condizione di marginalità.

L'emergenza abitativa di Roma è nota e rende particolarmente difficile il pieno reinserimento nella vita sociale delle donne in fuoriuscita dalle strutture di accoglienza per vittime di violenza. Non sono previsti al momento, negli strumenti delle politiche abitative di Roma Capitale nati per altre finalità (es. contributi affitto per l'emergenza abitativa), agevolazioni per le donne vittime di violenza. Di qui la necessità di promuovere in via sperimentale, mediante sinergie tra i diversi attori istituzionali, programmi di intervento a forte innovazione sociale e al contempo sostenibili economicamente, la cui

modellizzazione possa essere resa praticabile e replicabile su una scala adeguata rispetto ai numeri crescenti del fenomeno della violenza di genere.

a.4) Obiettivi generali

Potenziare un servizio innovativo di supporto alle donne in uscita da situazioni di violenza di genere che integri quanto già previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Sperimentare un modello di autonomia delle donne in relazione ai percorsi individuali e la convivenza di utenti che, avendo esigenze simili, possano reciprocamente aiutarsi nella gestione della vita quotidiana.

Implementare la rete di servizi e strutture dedicate al contrasto della violenza di genere, con case di seconda autonomia, con particolare riferimento al sostegno delle donne e di eventuali figli/e, ai percorsi di uscita dal circuito socio assistenziale e alle azioni di reinserimento sociale e lavorativo.

Realizzare, nel rispetto del piano sociale regionale, forme di convivenza comunitaria autonoma mediante l'applicazione di sinergie istituzionali conformi alle previsioni di cui alla L.R. n. 11/2016 e alla L.R. n. 2/2019, la cui modellizzazione possa essere sostenibile e replicata in misura adeguata all'utenza

a.5) Obiettivi specifici

- Favorire la piena riconquista dell'autonomia della donna vittima di violenza anche attraverso *un follow* up per la piena autonomia economica ed alloggiativa.
- Fornire una risposta abitativa con alta flessibilità organizzativa, capacità di adattamento alle esigenze del target ospitato, in grado di valorizzare adeguatamente forme di autonomia comunitaria ed al contempo essere caratterizzata da una elevata sostenibilità economica.
- Rafforzare un modello culturale basato sull'autodeterminazione delle donne e il riconoscimento del loro ruolo nella società.
- Realizzare un modello di "seconda autonomia" dedicato, con la previsione di uno specifico servizio di accompagnamento/tutoraggio alla convivenza.
- Concorrere alla promozione di percorsi di accompagnamento e tutoraggio finalizzati alla formazione, aggiornamento professionale e inserimento/miglioramento lavorativo attraverso l'integrazione delle risorse disponibili e il ricorso alle opportunità, agevolazioni e finanziamenti di livello europeo, nazionale e regionale, nonché mediante azioni volte all'autoimprenditorialità e la costituzione di start up e imprese sociali.

a.6) Target

Donne vittime di violenza di genere in ogni sua forma (fisica, sessuale, psicologica, economica, stalking, maltrattamenti in famiglia) ed eventuali figli/e, in uscita dal circuito delle strutture di accoglienza residenziale di cui alla L.R. n. 4/2014 e ad esse assimilabili, già in carico al servizio sociale di riferimento che, nell'ambito del progetto di reinserimento sociale e lavorativo elaborato con lo stesso servizio di riferimento, richiedano uno specifico intervento di sostegno abitativo e che abbiano già acquisito un sufficiente livello di autonomia personale e un minimo di capacità economica tale da provvedere al proprio sostentamento e alla compartecipazione alle spese per utenze ed oneri condominiali, già in carico al Servizio sociale di riferimento.

Il servizio è aperto a tutte le donne, al di là della loro residenza o nazionalità. Le donne straniere dovranno avere regolare permesso di soggiorno.

SEZIONE B - MODALITA' ACCESSO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

b.1) Accesso al servizio

Le utenti del servizio saranno individuate su proposta progettuale di:

- Servizi Sociali territoriali
- Strutture residenziali di cui alla L.R. n. 4/2014 e ad esse assimilabili;

In fase di ingresso viene concordato tra la donna e la gestione del sevizio per conto dell'ASP, in raccordo con soggetto proponente e il servizio sociale che ha in carico la donna, un periodo di osservazione di 15 giorni. Tale periodo serve ad approfondire la conoscenza della situazione della donna, del suo stato individuale e delle sue risorse personali, sociali ed ambientali al fine di avviare il percorso di emancipazione e il recupero dell'autonomia. Concluso tale periodo si procederà o meno all'ammissione nel progetto di seconda autonomia. Per ogni ospite della Casa, entro e non oltre i 15 giorni successivi all'ammissione, viene elaborato, un piano personalizzato per il recupero progressivo dell'autonomia, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, sulla base della valutazione dei bisogni, inclinazioni e competenze dell'ospite, nonché il piano di compartecipazione alle spese in collaborazione con il Servizio Sociale di riferimento.

L'ASP comunica, tempestivamente, al Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità ingressi e uscite delle ospiti e degli eventuali figli/e minori e l'intervenuta redazione del Piano Personalizzato nonché l'avvio delle azioni in esso previste.

L'ASP deve raccordarsi e far riferimento al servizio sociale sul territorio ed eventualmente al centro antiviolenza cui fa riferimento l'ospite, al fine di garantire, qualora ancora marginalmente necessario il supporto psicologico e legale.

b.2) Durata servizio per utente

La permanenza prevista per ciascuna donna è fino a un massimo di 12 mesi. Eventuali proroghe, per un massimo di ulteriori 6 mesi, potranno essere ammesse solo in casi debitamente motivati, con particolare riferimento a situazioni di disabilità o precario stato di salute psico/fisica della donna o di eventuali figli/e, condizioni di particolare fragilità economica previa relazione motivata del Servizio Sociale di riferimento e dell'equipe incaricata del servizio.

b.3) Servizio di tutoraggio e monitoraggio

Il buon andamento della convivenza è affidato principalmente alla responsabilità delle donne. Al fine di facilitare le relazioni all'interno degli appartamenti, l'ASP assicura, un apposito servizio composto

da professionalità in possesso di una specifica e comprovata formazione/esperienza nella violenza di genere che:

- affiancherà le ospiti nell'organizzazione della convivenza e nei processi di autogestione favorendo la loro autonomia, il reciproco rispetto e il riconoscimento delle esigenze dell'altra;
- lavorerà in rete con i CAV, le strutture invianti e i Servizi sociali municipali anche al fine di sostenere le donne nella ricerca di una soluzione alloggiativa successiva al cohousing;
- monitorerà lo stato del percorso del sostegno abitativo in autonomia, segnalando eventuali criticità al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;
  invierà con cadenza periodica al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità una relazione sullo svolgimento della convivenza.

b.4) Mantenimento locali

L'ASP Asilo Savoia potrà verificare le condizioni di mantenimento e buon uso dei locali durante la permanenza delle ospiti, attraverso sopralluoghi concordati con le donne.

b.5) Regolamento interno

Ciascuna utente che accede al servizio accetta e sottoscrive il Regolamento interno che sarà aggiornato e dettagliato in occasione della redazione del disciplinare operativo e che la impegna:

- al rispetto delle regole per il corretto utilizzo dell'unità immobiliare e della relativa dotazione in termini di arredi ed attrezzature, consentendo a ASP Asilo Savoia di verificare le condizioni di mantenimento dei locali;
- all'osservanza delle regole di buona convivenza e del piano personalizzato elaborato di concerto con la Struttura inviante e servizi sociali municipali;
- alla collaborazione con le operatrici che svolgeranno il servizio di facilitazione alla convivenza;
- alla compartecipazione alle spese per utenze e condominio.

L'ASP monitorerà il rispetto da parte delle donne ospiti del Patto di responsabilità.

b.6) Compartecipazione delle utenti alle spese

Si prevede che, alle donne ospiti delle strutture, con capacità reddituale, potrà essere richiesta la compartecipazione al pagamento delle utenze e degli oneri accessori (es. elettricità/gas/condominio-acqua), pena la decadenza della partecipazione al progetto di sostegno abitativo.
La compartecipazione alle spese dovrà essere proporzionale alle capacità di spesa delle ospiti e all'ampiezza del nucleo delle stesse.
Le modalità di compartecipazione saranno definite nel disciplinare operativo.

12/8/2021

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi - P. Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 2 settembre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16 settembre 2021.

Lì, 1 settembre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi